

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	CFR	FILESEGNATURA.XML	
DEL	CFR	FILESEGNATURA.XML	

Alla c.a.:

Comuni e alle Unioni di Comuni della Regione Emilia-Romagna

Componenti della Consulta Regionale delle Professioni sanitarie e sociosanitarie (CRPSS):

- Comitato Unitario degli Ordini Professionali della Regione Emilia-Romagna (CUP ER)
- Ordine Assistenti Sociali dell'Emilia-Romagna
- Ordine dei Biologi dell'Emilia-Romagna e delle Marche
- Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici dell'Emilia-Romagna
- Consulta degli Ordini dei Farmacisti della Regione dell'Emilia-Romagna
- Coordinamento Regionale degli Ordini territoriali della professione sanitaria di Fisioterapista
- Ordine delle Professioni Infermieristiche dell'Emilia-Romagna
- Federazione regionale degli Ordini dei Medici chirurghi e odontoiatri dell'Emilia-Romagna
- Coordinamento regionale degli Ordini della Professione di Ostetrica dell'Emilia-Romagna
- Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna
- Coordinamento Regionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM) e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (PSTRP) dell'Emilia-Romagna
- Federazione Regionale Emilia-Romagna Ordini Veterinari

Tavolo Regionale Imprenditoria (TRI)

[tri@tavoloregionaleimprenditoria.it](mailto:tri@tavoloregionaleimprenditoria.it)

Direttori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna

Presidenti delle Commissioni dipartimentali per l'Autorizzazione sanitaria ex L.R. 22/2019 delle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna

Presidenti di:

- ANISAP Emilia-Romagna
- AIOP Emilia-Romagna
- ANDI Emilia-Romagna

**Oggetto:** Istituto della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria artt. 10 e 11, LR 22/2019 - Ulteriore proroga termini per la presentazione della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria, nonché del termine di adeguamento ai requisiti di cui alla DGR 1919/2023 – Comunicazioni



La legge regionale 6 novembre 2019 n. 22, agli articoli 10 e 11, ha introdotto l'istituto di *Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria* (in seguito *Comunicazione*) che ha incluso nella sorveglianza dei servizi sanitari gli studi medici e quelli delle altre professioni sanitarie non assoggettati ad autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria in quanto caratterizzati da minore complessità clinica ed organizzativa ed esclusi da qualsiasi forma di disciplina organica fino all'adozione della DGR del 13 novembre 2023, n. 1919 (BURERT n. 355 del 20/12/2023) che ha disciplinato le procedure operative in tema di autorizzazione delle attività sanitarie tra cui quelle soggette alla *Comunicazione*.

Tenuto conto delle novità introdotte dalla LR 22/2019 ed attuate con la delibera sopra ricordata, che hanno interessato un settore ampiamente rappresentato in regione, sono state concesse, con le note direttoriali P.G.14/03/2024.0278272.U e P.G.29/05/2024.0548778.U, proroghe per la presentazione delle istanze e per l'adeguamento ai requisiti, necessarie per pervenire alla predisposizione di note interpretative, disposte ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. b), LR 22/2019, condivise con gli Ordini professionali ed elaborate per orientare gli esercenti le professioni sanitarie nell'individuazione dei requisiti applicabili al loro studio, tenuto conto dell'eterogeneità degli specifici profili professionali e delle attività e prestazioni concretamente svolte.

Per la definizione delle sopra citate note direttoriali è stata coinvolta la Consulta regionale delle professioni sanitarie e sociosanitarie istituita con DGR 441/2023 - in quanto organismo partecipativo con funzione consultiva in materia sanitaria e di confronto con gli ordini professionali - con l'obiettivo di individuare, in collaborazione con i Settori regionali competenti e il Coordinamento delle Commissioni dipartimentali per Autorizzazione sanitaria delle Aziende USL, indicazioni e specifiche modalità operative ed applicative dei requisiti previsti dalla DGR 1919/2023 per gli studi medici e di altre professioni sanitarie soggetti all'istituto della *Comunicazione*.

Con nota interpretativa del Coordinatore regionale per l'autorizzazione e l'accreditamento, P.G. 30/09/2024.1090990.U, sono state recepite le indicazioni elaborate in condivisione con la Consulta regionale delle professioni sanitarie e con gli altri soggetti sopra richiamati e, ai sensi della LR 22/2019, art. 3, comma 3, lett. b), sono state fornite specifiche indicazioni interpretative relative all'applicazione dei requisiti previsti dalla DGR 1919/2023 per gli studi medici e di altre professioni sanitarie soggetti all'istituto della *Comunicazione*.

Considerato che i lavori della Consulta si sono conclusi nel mese di settembre con la condivisione delle determinazioni di carattere interpretativo ed applicativo svolte sugli argomenti sopra esposti, che vanno opportunamente comunicate alla numerosa platea dei destinatari; tenuto conto, altresì, degli eccezionali e imprevisi eventi meteorologici che a partire dal giorno 17 settembre 2024, hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna (per cui è in corso il riconoscimento di calamità naturale), si reputa necessario ed opportuno riconoscere l'anno 2024 come periodo di transizione per l'applicazione della DGR 1919/2023 relativamente all'istituto della *Comunicazione*, come di seguito indicato.

Si dispone al 31/12/2024 il rinvio dei termini per la presentazione della *Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria* per tutti gli studi professionali/studi associati/polistudi, siano essi:

- esistenti al 20/12/2023;
- equiparati a quelli esistenti (ai sensi della nota interpretativa P.G.30/09/2024.1090990.U);
- avviati dopo il 20/12/2023 e in esercizio dopo tale data che non abbiano ancora presentato la prescritta *Comunicazione* in attesa dei chiarimenti forniti con la nota interpretativa P.G.30/09/2024.1090990.U;
- in corso di avvio negli ultimi mesi del 2024.

Si dispone al 31/12/2025 il rinvio dei termini per l'adeguamento ai requisiti (non derogabili) previsti dalla DGR 1919/2023 e nota interpretativa P.G.30/09/2024.1090990.U, degli studi professionali/studi associati/polistudi di cui al capoverso precedente, esclusi i casi in cui, a seguito



di controlli, sia accertata la presenza di condizioni che possano pregiudicare la tutela della salute dei cittadini (art. 11, comma 3, LR 22/2019).

Pertanto, a partire **dal 01/01/2025**, gli studi professionali/studi associati/polistudi di nuova istituzione potranno svolgere l'attività sanitaria solo a partire dalla data di presentazione della Comunicazione; tali studi dovranno contestualmente possedere tutti i requisiti richiesti dalla DGR 1919/2023 tenuto conto di quanto precisato dalla nota interpretativa P.G.30/09/2024.1090990.U.

**Sono fatte salve a tutti gli effetti le Comunicazioni già regolarmente presentate dai professionisti sanitari interessati.**

Si raccomanda la consultazione della pagina web dedicata in cui sono reperibili le informazioni e i documenti aggiornati relativi ad Autorizzazione ed Accreditamento sanitario, al seguente link: [Autorizzazione dell'attività sanitaria — Salute \(regione.emilia-romagna.it\)](https://regione.emilia-romagna.it/Autorizzazione-dellattivita-sanitaria)

Eventuali ulteriori richieste di chiarimento devono essere inviate esclusivamente a: [comunicazioneattivitan@regione.emilia-romagna.it](mailto:comunicazioneattivitan@regione.emilia-romagna.it)

Cordiali saluti.

Luca Baldino  
(firmato digitalmente)

All.to: Nota interpretativa P.G.30/09/2024.1090990.U